

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO

(del 03.10.2005)

aggiornata con RM del 27.04.2009
aggiornata con RM del 13.04.2015
aggiornata con RM del 06.03.2017

ORDINANANZA MUNICIPALE SULLE TASSE DI PARCHEGGIO

(del 03.10.2005)

Il **Municipio di Paradiso**, richiamato

- gli art.li 107 e 192 LOC, 26 e 44 RALOC;
- l'art. 105 del Regolamento comunale del 14.05.2001;
- la risoluzione municipale del 3 ottobre 2005 e successive modifiche del 27.04.2009, 13.04.2015 e 6.03.2017

ordina

Art. 1 **Parcheggi delimitati tramite barriera (primo livello)**

Definizione

Per i parcheggi di primo livello si intendono le aree di parcheggio il cui tempo di sosta viene controllato tramite barriera automatica e più precisamente:

- Autosilo comunale in Via delle Scuole

Art. 2 Per i parcheggi di primo livello sono previste le seguenti fasce orarie:

Fasce orarie

- diurna 08.00 - 20.00
- notturna 20.00 - 08.00

Art. 3 **Parcheggi aperti (secondo livello)**

Definizione

Per parcheggi di secondo livello si intendono le aree di parcheggio la cui sosta è regolata mediante il pagamento di una tassa nei parchimetri collettivi e più precisamente:

Strada	Numerazione parcheggi
- Via Barzaghi	da 01 a 08
- Via Barzaghi	da 09 a 16
- Via Bosia	da 18 a 22
- Via Bosia	da 23 a 27
- Via Guisan	da 28 a 35
- Via Guisan	da 36 a 40
- Via Geretta	da 41 a 47
- Via Geretta	da 49 a 55
- Viale S. Salvatore	da 57 a 60
- Viale S. Salvatore	da 61 a 65

Art. 4
Fasce orarie

Per i parcheggi di secondo livello il pagamento della tariffa è previsto come segue:

- dalle 07.00 alle 19.00 (giorni feriali)

Art. 5
Tasse

¹Parcheggi delimitati tramite barriera (primo livello)

Per i parcheggi di primo livello si applicano le seguenti tariffe:

- Autosilo comunale in Via delle Scuole

Tariffa diurna 08.00 - 20.00	
prima mezzora	gratuita
da ½ ora a 1 ora	fr. 1.--
per ogni ora supplementare	fr. 1.--
dopo la quinta ora ¹	fr. 2.-/ora

Tariffa notturna 20.00-08.00²	
per ogni ora	fr. 1.--

Abbonamenti	
mensile ad orario illimitato ³	fr. 140.--
mensile ad orario limitato ⁴ 06.30 - 20.00	fr. 110.--
mensile notturno 17.30 - 08.30	fr. 70.--

²Parcheggi aperti (secondo livello)

Per i parcheggi di secondo livello si applicano le seguenti tariffe:

Via	Tariffa in fr.	durata massima
Via Barzaghi	--.50 per ogni mezzora	2 ore
Via Bosia	--.50 per ogni mezzora	1 ora
Via Guisan	--.50 per ogni mezzora	1 ora
Via Geretta	--.50 per ogni mezzora	1 ora
Viale S. Salvatore	--.50 per ogni mezzora	½ ora

¹ paragrafo modificato con RM 27.04.2009 e 13.04.2015

² paragrafo modificato con RM 13.04.2015

³ paragrafo modificato con RM 27.04.2009

⁴ paragrafo modificato con RM 27.04.2009

Art. 6
Perdita dello
scontrino

L'automobilista che ha smarrito lo scontrino di parcheggio dell'autosilo è tenuto al pagamento di una tassa di fr. 40.--, da pagarsi presso le casse dell'autosilo premendo il pulsante "perdita biglietto"⁵.

Art. 7⁶
Disposizioni per
l'abbonamento
all'autosilo

- a) L'abbonamento non garantisce la disponibilità al posto auto, e nel caso in cui l'autosilo è completo non è previsto alcun ristorno del costo dell'abbonamento;
- b) il periodo minimo per un abbonamento è di tre mesi;
- c) in caso di perdita/danneggiamento dell'abbonamento dell'autosilo, la Polizia Ceresio Sud incassa un importo di fr. 20.-- per il rilascio di un duplicato;
- d) l'abbonamento è personale e non è assolutamente trasferibile a terze persone;
- e) la tassa di abbonamento all'autosilo deve essere pagata anticipatamente. Se entro il quinto giorno del mese non sarà effettuato il pagamento, la tessera sarà bloccata e verrà valutato se metterla a disposizione di un altro utente in lista d'attesa;
- f) in caso di abusi, è riservata la facoltà di revocare l'abbonamento dell'autosilo con effetto immediato;
- g) l'abbonamento si rinnova automaticamente ogni mese. La disdetta deve essere inoltrata per iscritto 15 giorni prima della fine del mese. Al termine del contratto, la tessera deve essere restituita all'ufficio della Polizia Ceresio Sud, caso contrario verrà fatturato l'importo di fr. 20.--;
- h) l'abbonamento deve essere pagato esclusivamente mediante polizza di versamento. Non vengono accettati pagamenti allo sportello o a rate;
- i) non possono essere lasciati veicoli all'interno dell'autosilo privi di targhe di polizia.

Art. 8
Danni ai sistemi di
controllo e delle
infrastrutture

L'automobilista responsabile del danneggiamento dei sistemi di controllo (barriere, casse, videocamere, ecc) e delle infrastrutture pubbliche presenti è tenuto a risarcire il relativo danno.

Art. 9
Responsabilità per
danni

Il Municipio declina ogni responsabilità per qualsiasi danno che possano subire persone e/o cose all'interno dell'autosilo comunale e nei parcheggi esterni, così come per furti di veicoli o di accessori lasciati nei veicoli.

⁵ paragrafo modificato con RM 13.04.2015 e 6.03.2017

⁶ nuovo articolo approvato con RM 06.03.2017

Art. 10
Sanzioni

¹Le infrazioni alla segnaletica esposta nelle zone di parcheggio sono punite dagli organi di Polizia a norma dell'art. 90 LCStr.

²Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite dal Municipio con la multa sino ad un importo massimo di fr. 10'000.- e secondo quanto previsto dagli art. 145 e seguenti della LOC (Legge Organica Comunale).

Art. 11
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund

Paradiso, 04.10.2005

Approvato con RM del 03.10.2005

Aggiornamenti successivi - approvazioni:

Approvazione Municipio	Pubblicazioni
RM 27.04.2009	22.06.2009 / 6.07.2009
RM 13.04.2015	20.04.2015 / 20.05.2015
RM 06.03.2017	13.03.2017 al 26.04.2017